



Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
I Procuratori distrettuali della Repubblica

Visto il decreto legge n. 162 del 31.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31.10.2022 ed in pari data entrato in vigore, che ha introdotto modifiche all'art. 4-*bis* ord. pen., con precipuo riguardo all'intervento requirente nelle procedure di ammissione ai benefici penitenziari di detenuti e internati per delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.;

rilevato che, per iniziativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in data 12 luglio 2022 e 21.9.2022 si sono tenute riunioni dei Procuratori distrettuali Antimafia, nel corso delle quali è stata rilevata l'urgenza di adottare misure organizzative utili ad agevolare l'ordinata formazione e la compiuta condivisione delle informazioni necessarie per fornire alla valutazione del giudice il più completo quadro cognitivo in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi per l'accesso ai benefici penitenziari di cui sopra;

letti i decreti del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo n. 281/2022 del 18 novembre 2022, n. 306/2022 del 5 dicembre 2022, nonché il provvedimento prot. 46982/22 del 28 novembre 2022, con cui è stata disposta la creazione, nell'ambito del sistema S.I.D.N.A., di un' "*Area sicura di condivisione informativa (ASCI)*", denominata "*Procedure ex art. 4 bis ord. pen.*", accessibile a tutti gli utenti del sistema abilitati presso la DNA e le Procure distrettuali e strutturata - sulla base di una architettura informatica uniforme a livello nazionale - in cartelle nominative corrispondenti alle persone detenute in esecuzione di pene o internate per delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.;

dato atto delle cartelle formate, a cura della DNA in forza di quanto concordato nel corso delle riunioni sopra citate, e destinate alla raccolta degli atti e delle informazioni destinati a confluire nelle procedure riferibili a detenuti inseriti nei circuiti cd. AS1 e AS2, come risultanti dagli elenchi trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dai relativi, successivi aggiornamenti;

viste, altresì, le disposizioni impartite per la formazione di analoghe cartelle, necessarie alla raccolta degli atti e delle informazioni concernenti le procedure originate da istanze di altri detenuti per condanne definitive riportate per taluno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.;

considerato che il prevedibilmente assai rilevante afflusso delle istanze di cui sopra comporta uno straordinario incremento della gravosità degli adempimenti che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le Procure distrettuali sono chiamate a garantire;

ritenuta a tal fine la necessità di adottare modelli uniformi e semplificati per la gestione delle procedure finalizzate alla acquisizione degli elementi informativi necessari per la espressione di

pareri completi ed aggiornati, anche ripartendo le acquisizioni da realizzarsi tra la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e le Procure distrettuali;

all'esito della riunione plenaria del 29 dicembre 2022 a tal fine convocata dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dandosi atto nel relativo verbale dell'unanime condivisione delle disposizioni di seguito indicate;

concordano quanto di seguito

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo procederà a:

- 1) richiedere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria i dati, ivi compresa la posizione giuridica, relativi ai detenuti interessati dalle previsioni di cui all'art. 4-bis ord. pen. secondo il concordato modello allegato;
- 2) richiedere allo SCICO della Guardia di Finanza il tempestivo svolgimento degli accertamenti patrimoniali di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen. nei confronti del detenuto o internato, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate risultanti dai dati anagrafici e dalle pregresse acquisizioni informative della Guardia di Finanza ovvero da eventuali, successive comunicazioni ai G.I.C.O. interessati delle Procure distrettuali;
- 3) richiedere alla Direzione Investigativa Antimafia il tempestivo svolgimento, anche mediante altre strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, delle verifiche necessarie all'acquisizione di ogni dato, notizia ed informazione risultante dall'accesso telematico a fonti aperte utili alla valutazione dell'attualità dei collegamenti criminosi del detenuto o del pericolo del loro ripristino, nonché a fornire indicazioni sulle condizioni economiche e sul tenore di vita dei familiari del detenuto istante e delle persone al medesimo collegate, come risultanti dai dati anagrafici e dalle pregresse acquisizioni informative della D.I.A. ovvero da eventuali, successive comunicazioni delle Procure distrettuali;
- 4) curare il coordinamento delle attività da svolgersi nelle ipotesi di pluralità di titoli detentivi esecutivi emessi da Giudici appartenenti a distretti giudiziari diversi, in relazione ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.;
- 5) ad assicurare l'immediata condivisione degli esiti delle attività svolte e dei pareri espressi, mediante il corretto riversamento della relativa documentazione nelle cartelle nominative del sistema SIDNA in premessa individuate;
- 6) a trasmettere gli esiti degli accertamenti disposti ai sensi dei punti che precedono e il relativo parere al Tribunale di Sorveglianza, nonché al Procuratore generale presso la Corte d'appello di riferimento, ai fini della relativa partecipazione all'udienza.

Ciascuna Procura distrettuale della Repubblica procederà a:

- 1) ai soli fini sopra precisati, comunicare tempestivamente ai G.I.C.O. interessati e alla D.I.A. i dati relativi ai componenti effettivi del nucleo familiare del detenuto istante nonché alle persone allo stesso collegate, come risultante da eventuali più recenti acquisizioni informative, ove ostensibili;
- 2) delegare alla Polizia Giudiziaria già eventualmente impegnata in attività di indagine sul contesto associativo riferibile al detenuto istante, ogni eventuale ulteriore acquisizione, anche di natura patrimoniale, finalizzata a verificare l'avvenuto adempimento o l'asserita impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria

conseguenti ai titoli in esecuzione, nonché a verificare eventuali disponibilità economiche sintomatiche dell'attualità dei collegamenti criminosi del detenuto;

- 3) delegare alla Polizia Giudiziaria già eventualmente impegnata in attività di indagine sul contesto associativo riferibile al detenuto istante, accertamenti relativi alle circostanze ambientali e personali sintomatiche del pericolo di ripristino dei collegamenti con i sodalizi di riferimento;
- 4) ad assicurare l'immediata condivisione degli esiti delle attività svolte e dei pareri espressi, mediante il corretto riversamento della relativa documentazione nelle cartelle nominative del sistema SIDNA in premessa individuate;
- 5) a trasmettere il parere richiesto dal Tribunale di Sorveglianza altresì al Procuratore generale presso la Corte d'appello di riferimento;
- 6) a comunicare tempestivamente al medesimo Procuratore generale, nonché alla DNA e alle altre Procure distrettuali interessate, l'eventuale partecipazione all'udienza del Tribunale di Sorveglianza competente.

Si dispone la trasmissione di copia del presente protocollo al Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e al Direttore della Direzione Investigativa antimafia.

Si dispone altresì di trasmettere copia del presente atto al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

I Procuratori della Repubblica distrettuali